PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Provincia di Sondrio

COMMITTENTE:

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS

Via Nazario Sauro,33 – 23100 Sondrio (SO)

OGGETTO:

RETE DI TRASPORTO DEL GAS-METANO DI III^ SPECIE
TRA CHIURO E TEGLIO (F.ne Tresenda)

1° LOTTO METANODOTTO DN 350

CHIURO-TIRANO

2.1

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO



TECNICO PROGETTISTA: DOTT. ING. MARCO RIVA

<u>Sede</u>: Via Tartano, 48 - 23018 TALAMONA (SO) tel./fax 0342-67.30.13 <u>Unità Operativa</u>: Via Vanoni, 98 - 23100 SONDRIO (SO) tel./fax. 0342-01.48.90 P.IVA 00840850143 C.F. RVI MRC 69A28 F712O e-mail: info@ingmarcoriva.com



INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI	5
Art. 1 - Contenuti ed applicabilità del Capitolato	5
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 - Specifiche, Capitolati e norme integrative	6
Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore	6
Art. 5 - Rappresentante dell'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori	7
Art. 6 - Direttore dei lavori	7
Art. 7 - Supervisione dei lavori o assistente alla D.L	7
Art. 8 - Condizioni locali	8
Art. 9 – Progetto	8
Art. 10 – Subappalti	9
Art. 11 - Interferenze con altri Appaltatori	10
Art. 12 – Assicurazioni	10
Art. 13 - Oneri a carico del Committente	10
Art. 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore	11
Art. 15 - Riservatezza del Contratto	13
Art. 16 - Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico	13
Art. 17 - Brevetti, marchi di fabbrica, licenze	13
SEZIONE II - NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE	14
Art. 18 - Norme di sicurezza	14
Art. 19 - Addetto alla sicurezza	15
Art. 20 - Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali	16
Art. 21 - Trattamento e tutele dei lavoratori	16
Art. 22 - Organizzazione della sicurezza	17
Art. 23 - Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro	17
Art. 24 - Difesa ambientale	17

SEZIONE III - ESECUZIONE DEI LAVORI	19
Art. 25 - Consegna dei lavori all'Appaltatore	19
Art. 26 - Programma lavori	19
Art.27 - Personale dell'Appaltatore	20
Art. 28 - Disciplina nei cantieri	20
Art. 29 - Ispezione e rilevamenti statistici	20
Art. 30 - Variazioni alle opere (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)	21
Art. 31 - Materiali forniti dall'Appaltatore	21
Art. 32 - Materiali forniti dal Committente	22
Art. 33 - Montaggio di apparecchiature del Committente	22
Art. 34 - Accettazione dei materiali	22
Art. 35 - Modalità di esecuzione dei lavori: verifiche e disposizioni del Committente	23
Art. 36 - Termini di ultimazione dei lavori - Penale per ritardi	24
Art. 37 – Proroghe	24
Art. 38 - Sospensione dei lavori a richiesta del Committente	25
Art. 39 - Collaudo provvisorio e consegna delle opere ultimate	25
Art. 40 - Collaudo definitivo delle opere	26
SEZIONE IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI	27
Art. 41 - Documenti contabili	27
Art. 42 - Giornale dei lavori	27
Art. 43 - Contabilizzazione dei lavori	27
Art. 44 – Riserve	28
Art. 45 - Prezzi contrattuali	29
Art. 46 - Revisione prezzi	30
Art. 47 - Formazione di nuovi prezzi	30
Art. 48 – Fatturazione	31
Art. 49 – Pagamenti	31
Art. 50 - Cessione di crediti	31

Art. 51 - Garanzie fidejussorie	31
SEZIONE V - DANNI E CONTROVERSIE	32
Art. 52 - Legge regolatrice del Contratto	32
Art. 53 - Infortuni e danni a Terzi	32
Art. 54 - Danni alle opere	32
Art. 55 - Controversie e Foro competente	33
Art. 56 - Fallimento dell'Appaltatore	33
Art. 57 - Recesso dal Contratto da parte del Committente	33
Art. 58 - Clausola risolutiva espressa	34
Art. 59 - Cause di forza maggiore	35

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuti ed applicabilità del Capitolato

Il presente Capitolato Generale d'Appalto (in seguito denominato "Capitolato Generale") contiene le disposizioni di carattere generale che regolano il Contratto d'Appalto stipulato dal Committente con l'Impresa appaltatrice dei lavori, per la realizzazione delle opere, le somministrazioni, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione in Provincia di Sondrio del Metanodotto di 3.a Specie DN 350 (14") per il trasporto e la distribuzione principale del gas metano da CHIURO a TEGLIO.

Esso si applica ai lavori oggetto del Contratto d'Appalto (in seguito denominato "Contratto") siano essi contabilizzati "a misura", "a corpo" od "in economia".

Art. 2 - Definizioni

Le seguenti dizioni del "Capitolato Generale" indicano rispettivamente:

Committente: il Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas che stipula il Contratto con l'Impresa Appaltatrice dei lavori.

Appaltatore: L'Impresa assuntrice dei lavori con la quale viene stipulato il Contratto.

Direttore dei lavori: Il Tecnico delegata dal Committente per il controllo dei lavori e per l'accettazione dell'opera, in accordo alle norme vigenti

Assistente alla D.L.: Persona fisica e/o giuridica delegata dal D.L. per il controllo dell'esecuzione dei lavori. Opera in stretto coordinamento con la Direzione Lavori.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto delegato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, per l'esecuzione dei compiti di cui D.M. 81/2008 e s.m.i.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto delegato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, per l'esecuzione dei compiti di cui D.M. 81/2008 e s.m.i.

Responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal Committente, per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera. Gli obblighi e le responsabilità del Responsabile dei Lavori sono definite dal D.M. 81/2008 e s.m.i.

Addetto alla sicurezza: Il Tecnico incaricato dall'Appaltatore per quanto concerne la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Cantiere: I luoghi in cui viene eseguita l'opera e quelli in cui vengono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto necessario per

Pagina 5 di 36

l'esecuzione dei lavori. Tale termine comprende anche le officine per l'allestimento, costruzione, riparazione e trasformazione.

Art. 3 - Specifiche, Capitolati e norme integrative

Il presente Capitolato Generale nonché il Capitolato Speciale e gli elaborati tecnici (Specifiche e Disegni Tecniche) citati nel Contratto fanno parte integrante del Contratto stesso.

In caso di incompatibilità tra i documenti testé citati, salvo quanto diversamente indicato eventualmente in Contratto, si avranno le priorità seguenti :

- a) Contratto;
- b) Specifiche Tecniche;
- c) Capitolato Speciale;
- d) Capitolato Generale

In caso di lacuna delle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati si farà ricorso alle norme di legge applicabili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme inderogabili.

Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di Terzi.

L'Appaltatore pertanto è responsabile degli infortuni e dei danni che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nei confronti dei Terzi, del Committente e del suo personale, nonché del personale che lo stesso Appaltatore utilizza per l'assolvimento degli impegni assunti.

Egli deve tenere il Committente indenne e sollevato da ogni responsabilità manlevandolo in caso di richieste di terzi.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilità dell'Appaltatore tutte le incombenze relative alla :

- gestione del cantiere;
- adozione delle misure di buona tecnica e di sicurezza:
- direzione e sorveglianza del personale;
- controllo dei mezzi d'opera, delle attrezzature e delle opere provvisionali;

affinché l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del Contratto e delle norme di legge vigenti in materia.

Pagina 6 di 36

Art. 5 - Rappresentante dell'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori

Qualora l'Appaltatore non intenda condurre i lavori personalmente, deve farsi rappresentare da persona di adeguata capacità tecnica, comunicandone per iscritto al Committente il nominativo, prima dell'inizio dei lavori.

A tale persona l'Appaltatore deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto e per rappresentarlo nei confronti del Committente.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre responsabile dell'operato del suo Rappresentante.

Il Committente ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo Rappresentante, senza che per questo debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore od al Rappresentante sostituito.

Art. 6 - Direttore dei lavori

La Direzione dei lavori spetta al Committente, il quale comunicherà per iscritto all'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo di un tecnico avente le necessarie qualità e capacità professionali che, a norme delle vigenti disposizioni di legge, assumerà le funzioni e le responsabilità di Direttore dei lavori in relazione all'esecuzione dei lavori appaltati e ad ogni altro effetto, anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con le Autorità competenti (Comuni, Province, Regioni, Genio Civile, Vigili del fuoco, Prefettura, Comunità Montane, Registri di Classifica, ISPESL, Ispettorato del Lavoro, ASL, INAIL, INPS ecc.).

Art. 7 - Supervisione dei lavori o assistente alla D.L.

Il Supervisore dei lavori qualora presente e/o l'assistente alla D.L. ha l'incarico di controllare, nell'esclusivo interesse del Committente, il perfetto e regolare adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali.

In particolare, al Supervisore dei lavori competono le seguenti funzioni:

- verificare mediante controlli e prove, durante l'esecuzione dei lavori, che le quantità e la qualità dei materiali impiegati siano conformi a quanto stabilito nel Contratto;
- controllare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo i programmi d'avanzamento stabiliti dal Contratto o successivamente concordati;
- accettare i lavori o rifiutare quelli che non risultino realizzati secondo le prescrizioni del contratto o che comunque non siano rispondenti alle norme di una corretta esecuzione tecnica:
- curare la stesura dei documenti relativi alla contabilità dei lavori e sottoscriverli;
- presenziare ai collaudi e, se necessario, promuoverne l'esecuzione.

Per l'espletamento di tali compiti, il Supervisore dei lavori e/o l'assistente alla D.L. e i suoi collaboratori hanno, in qualsiasi momento, diritto di accesso al cantiere, ai magazzini ed agli uffici di cantiere dell'Appaltatore.

Pagina 7 di 36

Ogni rapporto tra le parti in cantiere deve intercorrere esclusivamente tra il Supervisore dei lavori e l'Appaltatore o il suo "Rappresentante durante l'esecuzione dei lavori".

La supervisione ai lavori da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dall'esclusiva responsabilità dei lavori appaltati e non pregiudica i diritti del Committente in sede di collaudo ed accettazione finale dei lavori.

Art. 8 - Condizioni locali

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione delle opere da eseguire, nonché delle località nelle quali I lavori devono svolgersi, delle caratteristiche geolitologiche, idrografiche e climatiche delle località medesime, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni, che possono influire sullo svolgimento dei lavori appaltati.

L'Appaltatore pertanto, con la stipulazione del Contratto, ha inteso assumere il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma, c.c.

Art. 9 - Progetto

- I disegni e gli altri documenti relativi al Contratto, siano essi di massima o definitivi, possono sempre essere modificati, anche sostanzialmente, dal Committente a suo insindacabile giudizio. L'Appaltatore in tal caso ha diritto a quanto previsto nell'art. 30 "Variazione alle opere (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)".
- Il Committente consegnerà la documentazione a suo carico, alle scadenze che verranno concordate con l'Appaltatore, in relazione al programma dei lavori di cui all'art. 26 ed in ogni caso sempre con anticipo rispetto alla data di esecuzione dei lavori cui tale documentazione si riferisce; l'entità di tale anticipo deve essere correlata al tipo dei lavori cui tale documentazione si riferisce; l'entità di tale anticipo deve essere correlata al tipo dei lavori.
- Il Committente si riserva di consegnare, anche nel corso dei lavori, eventuali disegni o documenti particolareggiati che si rendessero necessari. Spetta comunque all'Appaltatore richiederli con adeguato preavviso
- Se, in quanto richiesto in Contratto, l'Appaltatore deve elaborare il progetto esecutivo delle opere contrattuali o di parte di esse, tale progetto deve essere firmato dal progettista, corrispondere alle specifiche stabilite dal Committente ed essere conforme alle vigenti disposizioni di legge o alle normative specifiche di Enti preposti. In particolare, qualora tale elaborazione comporti calcoli per il dimensionamento di strutture e/o di impianti, essa deve essere completa di relazioni di calcolo con indicate le ipotesi di base, i dati caratteristici del progetto (sollecitazioni ammesse per le strutture, caratteristiche di funzionamento e di rendimento per gli impianti, ecc.), l'elenco dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature previsti e le loro caratteristiche, nonché l'attestazione di conformità alle vigenti norme in materia ed alle prescrizioni contrattuali. Qualora il Committente

Pagina 8 di 36

giudichi non soddisfacenti i disegni e i calcoli eseguiti dall'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto e rielaborarli anche completamente senza acquisire per questo alcun diritto a compensi o giustificazioni per ritardi. Eventuali oneri derivanti da ritardi dell'Appaltatore nel sottoporre al Committente tali calcoli e disegni sono a completo carico dell'Appaltatore stesso. La supervisione del Committente al progetto eseguito dall'Appaltatore non riduce la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore stesso.

- L'Appaltatore è tenuto a conservare tutti i disegni relativi al progetto ed a consegnarli al Committente, nella stesura aggiornata e definitiva, al termine dei lavori e comunque ogni volta che gli siano richiesti.

Art. 10 - Subappalti

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e salvo il diritto del Committente alla rifusione di ogni danno conseguente e di ogni spesa eventualmente sostenuta, i subappalti di tutto o di parte del lavoro, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente.

L'Appaltatore deve stipulare il subappalto per iscritto, facendo assumere al Subappaltatore gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel presente Capitolato Generale.

In ogni contratto di subappalto deve essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo. L'Appaltatore è obbligato ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non appena il Committente gli contesti per iscritto l'inadempienza od il ritardo nell'esecuzione dei lavori subappaltati.

Nonostante l'autorizzazione al subappalto da parte del Committente, l'Appaltatore resta il solo e completo responsabile dei lavori; pertanto è tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Generale, anche nei confronti del personale dipendente del suo Subappaltatore, nel caso il medesimo risulti inadempiente.

Ogni altro affidamento a Terzi dei lavori subappaltati è vietato.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte dei lavori, deve presentare richiesta scritta al Committente con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista del subappalto.

La richiesta deve contenere:

- l'elenco dettagliato dei lavori da subappaltare e la loro ubicazione nonché le motivazioni che determinano il subappalto;
- la ragione sociale e la sede del Subappaltatore; per quest'ultimo l'Appaltatore deve allegare copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., valido alla data della richiesta, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS ed ogni altra eventuale documentazione richiesta dal Committente;
- la dichiarazione che il contratto di subappalto non viola la legge 23/10/1960 n. 1369;
- l'impegno a svolgere le funzioni di Direttore dei lavori e di Addetto alla sicurezza nei confronti del Committente anche per i lavori subappaltati nonché a coordinare in cantiere i lavori stessi, in modo da evitare il più possibile le interferenze del

Pagina 9 di 36

Subappaltatore e garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle norme di sicurezza:

- la garanzia che anche i lavori subappaltati siano coperti da assicurazioni con gli stessi massimali e condizioni delle polizze stipulate dall'Appaltatore.
- Il Committente si riserva di richiedere all'Appaltatore copia del contratto di subappalto nonché altre eventuali documentazioni inerenti ai lavori subappaltati.

Art. 11 - Interferenze con altri Appaltatori

Quando sui cantieri vengono effettuati lavori da Terzi o dal Committente stesso, con le soggezioni che ne conseguono, l'Appaltatore deve accettare, in caso di divergenze, quanto stabilito di volta in volta dal Committente nell'interesse del lavoro.

Quando l'Appaltatore esegue lavori connessi o contemporanei ad altri lavori svolti da Terzi presenti in cantiere deve rivolgersi al Committente per le opportune disposizioni e in nessun caso deve prendere istruzioni ed ordini da Terzi.

L'Appaltatore non può avanzare, per questo motivo, alcuna pretesa di compensi, indennizzi o spostamenti dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, fermo restando che, qualora la decisione del Committente di cui ai commi precedenti prevedesse il fermo totale o parziale dei lavori dell'Appaltatore, si applicheranno le disposizioni dell'Art. 38 "Sospensione dei lavori a richiesta del Committente".

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

Art. 12 - Assicurazioni

L'Appaltatore, oltre ad essere in regola con quanto previsto in materia di assicurazioni nell'Art. 21 "Trattamento e tutela dei lavoratori", deve provvedere, sotto la sua responsabilità, a stipulare con Imprese di Assicurazione di primaria importanza, prima dell'inizio dei lavori, le assicurazioni occorrenti a copertura delle responsabilità civili derivanti dall'assunzione dei lavori con i massimali e le condizioni particolari stabiliti nel Contratto e deve esibire al Committente stesso le copie delle relative polizze, e qualora richiestogli, le ricevute di versamento dei premi relativi alle stesse.

In particolare l'Appaltatore deve stipulare tutte quelle assicurazioni speciali che siano richieste dalla pericolosità di specifici lavori.

In ogni caso le assicurazioni non limitano in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore e norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi.

Art. 13 - Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente:

- le spese relative ai documenti contabili;

Pagina 10 di 36

- lo svolgimento delle pratiche e le spese per l'ottenimento, dalle Autorità competenti e/o da Enti Pubblici e da Privati, dei permessi, certificati, licenze, autorizzazioni, servitù, ecc., necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere permanenti e/o degli impianti permanenti, ad esclusione delle servitù temporanee che restano a carico dell'appaltatore;
- le prestazioni del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di esecuzione;
- le competenze dei collaudatori sia per i collaudi statici, dinamici e/o di funzionamento che per i collaudi amministrativi del Committente.

Art. 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, quindi compresi nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri derivantigli dal Contratto per consegnare le opere ultimate a perfetta regola d'arte in conformità alle disposizioni del Committente.

Si intendono in particolare a suo carico gli oneri per:

- le informazioni presso le Società o gli Enti esercenti ed il rilevamento in loco dell'esatta ubicazione di tutti quei servizi, in vista o protetti, sia aerei che interrati (cavi, tubazioni, cunicoli, linee elettriche, ecc.), che possano interessare l'area dei lavori, al fine di prendere tutte le opportune precauzioni, onde evitare qualsiasi danno a persone, animali o cose;
- le prestazioni dell'Addetto alla sicurezza (o di più Addetti alla sicurezza in dipendenza della dislocazione e del numero di cantieri in essere);
- le polizze assicurative richieste nel Contratto e nel presente Capitolato Generale;
- le garanzie fidejussorie eventualmente richieste nel Contratto;
- i rilievi, i tracciamenti, i capisaldi (compresa la loro conservazione) e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, di verifica, di contabilità e di collaudo dei lavori;
- l'acqua, l'energia elettrica ed il servizio telefonico, occorrenti per i lavori e le relative opere di presa e derivazione;
- l'installazione e la manutenzione di cantieri o comunque di attrezzature, idonei ed adeguati all'importanza del lavoro assunto ed ai termini di consegna convenuti; quando necessario, i luoghi di lavoro saranno recintati ed illuminati;
- le occupazioni di terreni o di banchine relative alle esigenze dei lavori;
- le indagini geognostiche dei terreni ed ogni altra indagine ritenuta necessaria dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- le cause di forza maggiore e/o eventi meteorologici avversi salvo quanto previsto agli artt. 37 "Proroghe" e 54 "Danni alle opere";
- l'accesso e l'agibilità del cantiere per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e la costruzione di strade di servizio, quando necessario;

_ Pagina 11 di 36

- mantenere il transito anche tramite deviazioni di strade pubbliche e private e costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e tutte le opere provvisionali occorrenti;
- i ponteggi;
- mantenere la continuità dei corsi d'acqua e/o impianti di irrigazione che interessano il luogo ove si svolgono i lavori;
- mettere a disposizione, nei cantieri, locali ad uso ufficio convenientemente attrezzati per il personale del Committente, quando l'importanza dei lavori lo richieda;
- l'applicazione della segnaletica regolamentare diurna e notturna (cavalletti, cartelli, fanali, ecc.) nei tratti stradali e di transito pedonale interessati dai lavori:
- tutte le opere provvisionali e/o di protezione necessarie a garantire la sicurezza nel corso dei lavori, compreso il montaggio e il nolo di cesate, recinzioni, protezioni in genere;
- la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'opera;
- il carico, trasporto e scarico a piè d'opera di qualsiasi materiale, attrezzatura o mezzo d'opera inerente ai lavori appaltati anche nell'ambito del cantiere;
- mantenere in buono stato di servizio i mezzi d'opera, le strade ed i ponteggi di servizio occorrenti anche per i lavori da contabilizzarsi in economia;
- il servizio di guardiania nel cantiere;
- il deperimento (anche nel caso di danni e rotture dovuti a qualsiasi causa, ivi comprese quelle accidentali e la colpa di Terzi), lo smarrimento ed il furto di materiali, di attrezzi, di mezzi d'opera, di attrezzature e di tutto quanto presente in cantiere, compreso quanto l'Appaltatore ha avuto in consegna dal Committente;
- il ricovero e la custodia dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, adoperando le protezioni e/o gli sbarramenti per impedirne l'uso, specialmente quando non sono presidiati, e comunque rispettando tutte le norme di sicurezza ed antincendio in vigore nonché, per i materiali dati in consegna dal Committente, l'osservanza delle eventuali prescrizioni, di carattere specifico, del Committente stesso;
- le verifiche sulle opere eseguite, quali ad esempio: sondaggi, prelievi e relative prove su campioni;
- la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico degli sfridi di lavorazione, dei materiali di supero od inutilizzabili, dei rifiuti e dei detriti nei punti di raccolta indicati dal Committente o a discariche autorizzate;

_ Pagina 12 di 36

- lo sgombero dei cantieri a lavori ultimati ed il successivo ripristino delle aree di lavoro e di cantiere;
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali, le attrezzature necessari per eseguire i collaudi statici e/o di funzionalità, come stabilito dal Committente, compresi quelli in corso d'opera;
- le riparazioni e le sostituzioni necessarie alle opere fino al collaudo definitivo;
- gli eventuali interventi in garanzia, comprendenti le prestazioni di mano d'opera e le eventuali forniture dei materiali; nel periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà intervenire sollecitamente a seguito di segnalazione del Committente.

Art. 15 - Riservatezza del Contratto

Il Contratto, come pure tutti i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le Parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto alle Parti in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto non potrà essere usato nè rivelato a Terzi senza l'accordo dell'altra Parte.

In particolare l'Appaltatore non può pubblicare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto, od autorizzare Terzi a farlo, senza autorizzazione scritta del Committente.

Art. 16 - Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico

L'Appaltatore deve dare immediato avviso al Committente del rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico e deve provvedere alla loro custodia e protezione, sospendendo anche il lavoro ove dovuto o richiesto.

In caso di sospensione dei lavori l'Appaltatore ha diritto alla proroga del termine di ultimazione dei lavori, commisurata alla durata della sospensione ed in relazione ai lavori interrotti.

Art. 17 - Brevetti, marchi di fabbrica, licenze

L'Appaltatore deve tenere indenne il Committente da ogni responsabilità e danno per violazioni di brevetti, di marchi di fabbrica, di licenze concernenti l'utilizzazione di materiali, di macchinari, di mezzi, di impianto o dei metodi di lavoro impiegati, sia in fase costruttiva che in caso di incorporamento nell'opera finita.

Pagina 13 di 36

SEZIONE II - NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE

Art. 18 - Norme di sicurezza

18.1 Generale

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e Terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- Comunicare con congruo anticipo al Committente la data di inizio lavori per consentire la notifica all'ASL competente per territorio prima dell'apertura del cantiere;
- prendere conoscenza e curare l'osservanza degli eventuali regolamenti e disposizioni interne del Committente e comunque chiedere preventivamente di essere edotto sui rischi specifici per l'adozione delle necessarie cautele, quando i lavori si svolgono in "Aree di Unità Operative" del Committente. Nel caso specifico di scavi, perforazioni ed infissioni nel terreno nelle aree di cui sopra, deve chiedere di volta in volta autorizzazione al Committente al fine di evitare danneggiamenti a tubazioni, cavi elettrici e di telecomunicazione., ecc.

Si considerano "Aree di Unità Operative" del Committente gli immobili civili ed industriali, gli stabilimenti, i depositi, le centrali, i "nodi", le cabine, le camerette, I pozzetti, le gallerie, di sua proprietà ed inoltre del Committente comunque recintate;

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;
- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento al Committente.

Pagina 14 di 36

Il Committente ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito (ISPESL, ASL, ecc.) od a Terzi di propria fiducia. L'Appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni e documenti del caso. L'impiego o l'uso temporaneo di utensili, attrezzature, macchine, veicoli, opere provvisionali, mezzi protettivi, ecc., di proprietà del Committente è vietato, salvo specifica autorizzazione.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

18.2 DM 81/2008 e s.m.i.

I lavori in oggetto rientrano nell'ambito di attuazione del D.M. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione lavori, dovrà scrupolosamente attenersi alle prescrizioni e procedure previste nel "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" nonché in tutti i documenti in essi richiamati ed a tutte le leggi vigenti in materia di Prevenzione Infortuni e di Igiene del Lavoro.

Art. 19 - Addetto alla sicurezza

Al fine di garantire meglio la rigorosa osservanza di quanto previsto all'articolo precedente "Norme di sicurezza" l'Appaltatore deve avvalersi delle prestazioni di un "Addetto alla sicurezza", (o di più addetti alla sicurezza in dipendenza della dislocazione e del numero di cantieri in essere) il cui nominativo deve comunicare al Committente ed al Direttore dei lavori.

I compiti dell'Addetto alla sicurezza, che deve essere una persona qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

- suggerire tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale dell'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e di Terzi;
- controllare l'osservanza delle prescrizioni del Committente di ordine generale (regolamenti interni, ecc.) e di ordine contingente (particolari cautele) relativamente ai lavori:
- fornire la necessaria assistenza all'Appaltatore nel promuovere e definire quegli accordi specifici, fra l'Appaltatore stesso e le altre Imprese o Ditte operanti in concomitanza in cantiere, atti a salvaguardare la incolumità di tutti i lavoratori; controllarne successivamente l'attuazione;
- organizzare corsi e/o riunioni di cantiere per la sensibilizzazione alla sicurezza dei lavoratori.

_ Pagina 15 di 36

Quale Addetto alla sicurezza, l'Appaltatore deve indicare al Committente una persona avente le competenze necessarie per lo svolgimento di tale mansione.

Art. 20 - Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali

In caso di infortunio mortale o grave e di incidenti di particolare entità, l'Appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico della legislazione vigente, deve immediatamente informare il Committente e tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.

L'Appaltatore inoltre deve segnalare per iscritto al Committente, allo scadere di ogni mese e comunque alla conclusione dei lavori, tutti gli incidenti, gli infortuni ed i casi di malattie professionali verificatisi durante lo svolgimento dei lavori.

Art. 21 - Trattamento e tutele dei lavoratori

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori oggetto del Contratto, assume a proprio totale carico e spese gli oneri per:

- attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze ed assicurazioni sociali ed in genere attuare quanto previsto da ogni disposizione in vigore, o che può intervenire in corso d'appalto, per tutela materiale dei lavoratori e di quanto disposto dalla legge n. 1369 del 23/10/1960;
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del Contratto (e nel caso di Cooperative anche nei confronti di soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti il Contratto Collettivo e gli accordi integrativi medesimi, o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- provvedere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dal Committente non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizi degli altri diritti del Committente. L'Appaltatore, quanto richiestogli dal Committente, deve provare di avere adempiuto agli obblighi del presente articolo. La validità dei Contratti di cui all'art. 5 par. F) e g) della legge 23/10/1960 n. 1369 è subordinata alla consegna al Committente, a cura e spese dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro competente del luogo dove gli stessi devono eseguirsi o da altro Ente preposto. In conseguenza del rilascio della predetta

Pagina 16 di 36

autorizzazione è esclusa la responsabilità solidale del Committente con l'Appaltatore prevista dall'art. 3 della citata legge. Tale autorizzazione deve avere validità sino al termine di ultimazione dei lavori. In caso di revoca della stessa sarà diritto del Committente risolvere il Contratto.

Art. 22 - Organizzazione della sicurezza

L'Appaltatore si obbliga a rispettare o ad attuare il Programma di sicurezza, da lui predisposto e costituente parte integrante del Contratto, in cui sono contenute le iniziative che lo stesso adotterà per la preparazione e lo svolgimento dei lavori nonché per la sensibilizzazione dei lavoratori fermo restando, in ogni caso, l'osservanza di quanto previsto in merito dal presente Capitolato Generale.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, deve rispettare i requisiti tecnici ed organizzativi indicati nel Programma di sicurezza ed attuare gli apprestamenti connessi con la sicurezza richiesta dalla natura e dalla particolarità del lavoro appaltato.

L'Appaltatore deve possedere un'organizzazione di personale e di mezzi adeguata, in relazione alla sicurezza, ai lavori appaltati e comprendente uno o più Addetti alla sicurezza in dipendenza della dislocazione e del numero di cantieri in essere.

Nel caso di subappalto, autorizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato Generale, l'Appaltatore resta pienamente responsabile nei confronti del Committente dell' adempimento degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti ed impegnato ad assicurare il pieno rispetto degli stessi da parte dei subappaltatori.

Art. 23 - Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si accerti la mancata attuazione, anche parziale, delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato Generale, il Committente, previa diffida per iscritto all'Appaltatore, avrà diritto:

- all'allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni;
- alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza;
- alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 58 "Clausole risolutiva espressa".

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 24 - Difesa ambientale

L'Appaltatore è tenuto nello svolgimento dei lavori a salvaguardare l'integrità dell'ambiente ed a rispettare le norme vigenti in materia.

Nella programmazione e nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore inoltre deve tenere conto degli eventuali impegni assunti dal Committente nei confronti degli Enti preposti alla tutela ambientale.

Pagina 17 di 36

L'Appaltatore deve adottare tutte le precauzioni tecniche possibili e prestare la massima cura per ridurre al minimo i danni all'ambiente.

In particolare, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali e, se necessario, deve provvedere a tempestive opere di ripristino.

_ Pagina 18 di 36

SEZIONE III - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Consegna dei lavori all'Appaltatore

Il Committente effettua la consegna dei lavori nel giorno e nel luogo da esso stabiliti e comunicati all'Appaltatore, redigendo un apposito verbale che verrà firmato dalle Parti.

Dalla data di tale verbale decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori oggetto del Contratto.

La consegna dei lavori può avvenire anche per gruppi di lavori ed in tempi diversi. Nel caso in cui le consegne vengono effettuate con ritardo, l'Appaltatore ha solo diritto ad un corrispondente periodo di proroga, limitatamente però alle opere consegnate in ritardo.

Art. 26 - Programma lavori

L'Appaltatore deve sottoporre alla approvazione del Committente, un dettagliato programma dei lavori, con un allegato grafico.

In tale programma deve precisare l'inizio, l'avanzamento periodico ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, evidenziando in particolare quei lavori che devono ritenersi critici per il rispetto del programma stesso. Deve precisare, inoltre, il numero e la qualifica della mano d'opera che si obbliga ad impiegare, nonché il tipo e la quantità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e degli impianti, specificando il loro termine di approntamento in cantiere.

L'Appaltatore comunque si impegna a soddisfare ulteriori eventuali richieste del Committente relative al potenziamento della mano d'opera, sia come numero che come qualifica, ed al potenziamento di attrezzature, mezzi d'opera ed impianti, anche durante lo svolgimento dei lavori, qualora essi non procedano secondo il programma stabilito.

Nel caso in cui il programma non venga approvato dal Committente, l'Appaltatore deve predisporre un nuovo programma, sulla scorta delle direttive impartitegli dal Committente, nel termine da esso richiesto.

Il programma approvato non vincola il Committente, il quale può sempre ordinare delle modifiche; esso è invece impegnativo per l'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non rispetti il programma stabilito, il Committente potrà avvalersi di quanto disposto dall'art. 58 "Clausola risolutiva espressa" e quindi intervenire direttamente sui lavori con mezzi e personale proprio o di Tersi operanti per suo conto, addebitando all'Appaltatore tutti i maggiori oneri sostenuti.

Non sono riconosciuti all'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei lavori al di fuori dei tempi programmati per motivi imputabili all'Appaltatore.

_ Pagina 19 di 36

Art.27 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve eseguire i lavori appaltati con personale tecnico e maestranze idonei, di provata capacità ed adeguati numericamente e qualitativamente affinché l'esecuzione avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei programmi.

Il personale dell'Appaltatore deve essere di gradimento del Committente, il quale ha il diritto di ottenerne la sostituzione nei cantieri, senza l'obbligo di specificarne il motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore od al dipendente sostituito.

Art. 28 - Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la disciplina nei cantieri e di osservare e far osservare al proprio personale ed a quello di eventuali subappaltatori, tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento, nonché quelle emanate al riguardo dal Committente.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza, nonché dalla malafede e dalla frode dei suoi dipendenti, nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore non può permettere visite di estranei ai cantieri e relative installazioni, senza preventiva autorizzazione scritta del Committente.

L'Appaltatore è tenuto a sottoporre al controllo del Committente i materiali e le attrezzature che introduca o faccia uscire dai cantieri.

Art. 29 - Ispezione e rilevamenti statistici

Il personale del Committente e quello da esso incaricato di seguire l'andamento dei lavori, ha diritto di accedere in qualsiasi parte del cantiere per eseguire ispezioni e rilevamenti riguardanti i lavori, i materiali, i mezzi e le attrezzature, sia in deposito che in corso di impiego.

L'Appaltatore ha l'obbligo di facilitare tali ispezioni e rilevamenti affinché avvengano nel modo più agevole; pertanto deve fornire, senza alcun compenso, tutti I rapporti di lavoro, le relazioni sull'andamento degli stessi, i diagrammi e le tabelle riassuntive che gli vengano richiesti di volta in volta a seconda delle necessità.

In particolare l'Appaltatore deve consentire il controllo dei libri contabili aggiornati relativi alla mano d'opera e al movimento dei materiali.

Il Committente ha facoltà di richiedere in visione, in ogni momento, I documenti ed i registri relativi all'esecuzione del Contratto che l'Appaltatore è obbligato per legge a conservare in cantiere.

Pagina 20 di 36

Art. 30 - Variazioni alle opere (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti in confronto alle prescrizioni contrattuali. Non vengono pertanto accreditate all'Appaltatore opere eseguite a suo arbitrio e non corrispondenti alle prescrizioni. L'Appaltatore è tenuto a rimettere in pristino i lavori nello stato iniziale, anche con demolizione delle opere arbitrariamente eseguite ed a pagare i danni che per tale motivo possono derivarne.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare, anche durante l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, in deroga al disposto degli artt. 1660 a 1661 del codice civile, tutte le variazioni che ritiene opportune e necessarie.

L'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire i lavori secondo le prescrizioni ricevute ed avrà diritto al solo pagamento dei lavori effettivamente eseguiti alle stesse condizioni di Contratto.

Qualora la variazione prescritta comporti rilevanti modificazioni della natura dell'opera e pregiudizio economico all'Appaltatore, il Committente esaminerà e prenderà in considerazione i compensi, se giustificati da congrua documentazione, che l'Appaltatore richiede per i maggiori oneri conseguenti alla variazione richiesta, anche con riferimento agli impianti predisposti o da predisporre.

Tali maggiori oneri verranno compensati con i prezzi di Contratto o, in mancanza, con prezzi da concordare.

Qualora la variazione sia stata necessaria per sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Appaltatore, il Committente non solo non gli riconosce compenso alcuno per la variazione ma ha la facoltà di rivalersi su di lui per gli eventuali oneri sostenuti o da sostenere per colpa dell'Appaltatore stesso.

In caso di mancato accordo sui compensi per maggiori oneri, l'Appaltatore non può abbandonare il cantiere e deve completare i lavori secondo le variazioni prescritte dal Committente.

I lavori eseguiti vengono contabilizzati secondo i prezzi di Contratto e la risoluzione delle controversie viene rimandata al termine dei lavori.

Nel caso di variazioni si provvede altresì, se necessario, alla modifica dei termini contrattuali di consegna delle opere ultimate.

Tutte le variazioni, di qualunque natura esse siano, sono notificate per iscritto dal Committente.

Art. 31 - Materiali forniti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve fornire ed utilizzare materiali aventi i requisiti prescritti dal Contratto, e dovrà obbligatoriamente produrre alla D.L. tutte le necessarie certificazioni comprovanti l'idoneità e quant'altro opportuno a giustificare la fornitura di materiali.

_ Pagina 21 di 36

Art. 32 - Materiali forniti dal Committente

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dal Committente, deve verificarne il perfetto stato, assumendosi, a partire da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti, esclusi quelli riconoscibili al momento della consegna con l'ordinaria diligenza, che vengano constatati nel corso od alla fine dei lavori o durante i collaudi provvisori o definitivi; deve inoltre firmare i relativi documenti di presa in consegna.

I Materiali forniti dal Committente restano di proprietà dello stesso.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, delle disposizioni del D.P.R. 6/10/1978 n. 627, del D.M. 29/11/1978 e loro successive modificazioni, durante la movimentazione dei materiali forniti dalCommittente.

Art. 33 - Montaggio di apparecchiature del Committente

Quando l'Appaltatore esegue installazioni o montaggi di apparecchiature fornite dal Committente, deve attenersi a tutte le particolari prescrizioni tecniche e di sicurezza che il Committente eventualmente gli trasmette.

L'Appaltatore resta l'unico e completo responsabile delle installazioni o montaggi eseguiti, anche per quanto riguarda la loro conservazione fino all'avvenuta consegna.

In ogni caso l'Appaltatore eseguirà i lavori sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità.

Le apparecchiature fornite dal Committente restano di proprietà dello stesso.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22 si applicano anche alle apparecchiature del Committente di cui al presente articolo.

Art. 34 - Accettazione dei materiali

I materiali impiegati devono essere di prima qualità e corrispondere alle prescrizioni contrattuali.

I materiali non possono essere messi in opera senza l'accettazione preliminare del Committente o della D.L. su esplicita delega del Committente; in ogni caso tale accettazione diviene definitiva solo dopo l'effettiva posa in opera.

Il Committente può rifiutare, in qualunque momento, quei materiali che siano deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del Contratto; l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Se l'Appaltatore non effettua la rimozione dei materiali rifiutati nel termine prescritto dal Committente, questi può provvederVi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo. In tal caso resta a carico dell'Appaltatore qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione eseguita dal Committente.

Il Committente ha la facoltà di far eseguire, a cura e spese dell'Appaltatore, le prove necessarie per stabilire la idoneità dei materiali da quest'ultimo forniti.

_ Pagina 22 di 36

Qualora si accerti che i materiali accettati preliminarmente e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvede a norma dell'art. 35 "Modalità di esecuzione dei lavori: verifiche e disposizioni del Committente".

Qualora, senza opposizione del Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non acquisisce per questo alcun diritto ad aumento dei prezzi; la contabilizzazione viene fatta come se I materiali avessero le caratteristiche stabilite in Contratto.

Le prescrizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti del Committente in sede di collaudo.

Art. 35 - Modalità di esecuzione dei lavori: verifiche e disposizioni del Committente

Le opere, le prestazioni e le forniture devono essere eseguite a regola d'arte secondo i termini e le condizioni del Contratto.

Durante l'esecuzione dei lavori il Committente ha facoltà di verificare che l'Appaltatore esegua le opere contrattuali attenendosi scrupolosamente ai disegni, ai Capitolati Speciali, alle Specifiche Tecniche, alle note lavori ed alle eventuali ulteriori istruzioni scritte consegnategli di volta in volta, nonché alle quote, alle dimensioni ed ai dettagli contenuti nei disegni emessi od accettati dal Committente.

Le opere, le prestazioni e le forniture, che non risultino esattamente determinate nel progetto e nelle eventuali varianti, devono essere eseguite secondo le disposizioni date di volta in volta direttamente dal Committente.

Le eventuali istruzioni date dal Committente o le sue eventuali mancate verifiche non sollevano l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità dei lavori di cui all'art. 4 "Responsabilità dell'Appaltatore".

In ogni caso eventuali deficienze della documentazione di progetto (quali ad esempio: incompletezza di dati, di elementi descrittivi e inesattezze o discordanze fra dati grafici) devono essere segnalate in tempo utile dall'Appaltatore al Committente per le opportune integrazioni.

L'Appaltatore, pertanto, non può invocare tali inconvenienti a scusante di esecuzioni difettose o arbitrarie e come motivo di richiesta di maggiori compensi.

Il Committente ha la facoltà di ordinare, anche nel corso dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, prelievi e relative prove su campioni, collaudi parziali, ecc.) sulle opere eseguite.

Qualora le opere, a giudizio del Committente, vengano eseguite senza la necessaria diligenza o senza rispettare le dimensioni di progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, l'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche allo loro demolizioni e rifacimento.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

In particolare qualora l'Appaltatore debba eseguire lavori, che verranno contabilizzati "in economia", deve impiegare mano d'opera munita di completa attrezzatura individuale, in

_ Pagina 23 di 36

perfetta efficienza e nel numero concordato con il Committente, in modo da rispettare il termine di consegna richiesto.

L'Appaltatore, inoltre, deve eseguire tali lavori con materiali e mezzi d'opera nella qualità e nella quantità concordate con il Committente.

In ogni caso la contabilizzazione "in economia" di determinati lavori non altera minimamente la natura del rapporto Committente-Appaltatore stabilito dal Capitolato Generale, che si applica integralmente anche ai lavori da contabilizzare "in economia".

Art. 36 - Termini di ultimazione dei lavori - Penale per ritardi

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **400** (**quattrocento**) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Tali termini sono vincolanti per l'Appaltatore e tengono conto del tempo occorrente per l'installazione dei cantieri e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, che dovessero essere di competenza dell'Appaltatore stesso e per ogni altro lavoro preparatorio.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente, per iscritto, la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori.

Accertata in contraddittorio con l'Appaltatore tale data, il Committente redige il certificato di ultimazione lavori che deve essere firmato dalle Parti.

In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, sia parziali che finali indicati in Contratto, considerando anche le proroghe concesse ai sensi dell'art. 37, qualora il Committente non abbia usufruito della facoltà di risolvere il Contratto prevista dall'art. 58 "Clausola risolutiva espressa", l'Appaltatore è passibile di una penale.

L'importo della penale e le modalità di applicazione sono stabiliti in Contratto.

L'Appaltatore è passibile di penale fin dallo scadere del termine parziale o finale per l'ultimazione dei lavori.

Resta inteso che l'applicazione della penale non esclude l'addebito degli eventuali danni ulteriori e del costo della prolungata supervisione dei lavori che siano conseguenza diretta del ritardo dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale non esime inoltre l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto.

Art. 37 – Proroghe

Quando si verificano eventi non imputabili all'Appaltatore, comprese le cause di forza maggiore, che possano causare ritardi ai lavori, l'Appaltatore deve segnalarli senza indugio al Committente per iscritto.

L'Appaltatore in tali casi può chiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori facendo pervenire una richiesta scritta al Committente non appena sia in grado di valutare l'incidenza di tali eventi e comunque, sotto pena di decadenza, non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Pagina 24 di 36

La richiesta di proroga deve contenere l'esposizione dei motivi che impediscono all'Appaltatore di superare gli effetti delle cause a lui non imputabili mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Il Committente prenderà in esame soltanto quegli impedimenti che non siano imputabili all'Appaltatore, neppure sotto l'aspetto di difetto di previsione e/o di programmazione.

Resta sempre facoltà del Committente concedere la proroga, del tutto o in parte, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare le relative riserve ai sensi dell'art. 44.

La proroga in ogni caso per essere valida deve essere concessa per iscritto.

La concessione della proroga non dà all'Appaltatore nessun ulteriore diritto salvo quanto previsto all'art. 46 "Revisione prezzi".

Art. 38 - Sospensione dei lavori a richiesta del Committente.

Il Committente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori in qualunque momento, per motivi rimessi al suo parere discrezionale, notificandolo per iscritto all'Appaltatore.

La decisione di sospendere i lavori comporta di norma per l'Appaltatore l'obbligo di mantenere in efficienza il cantiere con personale, mezzi d'opera e attrezzature, salvo diversa pattuizione di Contratto o diversa richiesta del Committente all'atto della sospensione.

La sospensione dà all'Appaltatore esclusivamente i seguenti diritti:

 proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori sospesi pari alla durata effettiva della sospensione;

Qualora il periodo complessivo di sospensione abbia una durata superiore alla metà del tempo contrattuale per la esecuzione dei lavori o comunque a 180 giorni, l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto, senza peraltro chiedere indennizzi o danni oltre a quanto sopra previsto.

In ogni caso quando il periodo complessivo di sospensione è inferiore a 90 giorni l'Appaltatore non può recedere dal Contratto.

Art. 39 - Collaudo provvisorio e consegna delle opere ultimate

Quando previsto in Contratto e nei termini in esso stabiliti, il Committente procede al collaudo provvisorio effettuando, alla presenza dell'Appaltatore, quelle verifiche, prove e constatazioni che ritiene necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna con facoltà d'uso.

Se l'esito del collaudo provvisorio è favorevole il Committente prende in consegna le opere per adibirle all'uso cui sono destinate, redigendo in contraddittorio con l'Appaltatore il "Verbale di presa in consegna" delle opere ultimate.

Pagina 25 di 36

Il Committente inoltre, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, può prendere in consegna con facoltà d'uso tutte o parte delle opere oggetto del Contratto, ultimate o meno, previa constatazione dello stato in cui si trovano.

La presa in consegna delle opere da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal collaudo di cui al successivo articolo.

Art. 40 - Collaudo definitivo delle opere

Il Committente procede al collaudo definitivo delle opere alla presenza dell'Appaltatore.

Se, in sede di collaudo, vengono riscontrati difetti o manchevolezze, l'Appaltatore viene invitato a dare detti lavori finiti a regola d'arte entro un termine stabilito. In difetto il Committente fa eseguire da altra Impresa i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

In sede di collaudo il Committente procede alla verifica della contabilità lavori, all'esame delle riserve e/o richieste non ancora definite e trattiene dalle somme a credito dell'Appaltatore gli eventuali importi ancora pendenti a suo carico a norma di Contratto.

Il risultato del collaudo definitivo viene riportato su apposito certificato sottoscritto dalle Parti.

All'atto della firma l'Appaltatore può esporre le sue osservazioni sulle conclusioni contenute nel certificato.

Tali osservazioni debbono essere formulate e giustificate come detto all'art. 44 "Riserve".

Qualora non si raggiunga un accordo si procede come detto all'art. 55 "Controversie e Foro competente" e nel contempo viene liquidato all'Appaltatore il credito residuo risultante dal certificato di collaudo.

Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine di 15 giorni o se lo firma senza accompagnarlo da osservazioni come sopra detto, il certificato si intende da lui accettato.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera dalle responsabilità sancite dalle vigenti leggi e disposizioni l'Appaltatore, che è tenuto a risarcire eventuali infortuni o danni ed a tenere indenne e sollevato da ogni responsabilità ed eventuale procedimento il Committente.

Se, nonostante l'invito del Committente, l'Appaltatore non interviene alle operazioni di collaudo, esso sarà effettuato da parte del solo Committente con gli effetti previsti nel presente articolo.

Se per motivi imputabili al Committente il collaudo avviene in ritardo rispetto ai termini previsti nel Contratto, l'Appaltatore è comunque tenuto agli adempimenti previsti nel presente articolo ed è sempre responsabile dei vizi e delle difformità per la durata della garanzia.

Pagina 26 di 36

SEZIONE IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI

Art. 41 - Documenti contabili

I documenti contabili solitamente compilati, se e in quanto ritenuti necessari dal Committente, sono i seguenti :

- il giornale dei lavori;
- i libretti delle misure;
- i buoni in economia;
- le liste degli operai e dei mezzi d'opera e delle provviste o documenti sostitutivi;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

Tali documenti vengono compilati e tenuti dal Committente, salvo diversa pattuizione contrattuale, ad eccezione del giornale dei lavori che dovrà essere giornalmente compilato dall'Appaltatore.

Art. 42 - Giornale dei lavori

Il giornale dei lavori è il documento sul quale vengono annotate le vicende di cantiere con le osservazioni e le prescrizioni del Committente; esso è elemento di prova e di giudizio per ogni eventuale contestazione che possa insorgere sia nel corso dei lavori che dopo la loro effettuazione.

Qualora l'Appaltatore non concordi con quanto scritto nel giornale dei lavori, deve inserirVi le sue richieste e/o riserve come detto all'art. 44 "Riserve".

Il giornale dei lavori deve essere firmato, foglio per foglio, almeno ogni 7 giorni, dal Committente o da persona da lui delegata e dall'Appaltatore o dal suo "Rappresentante durante l'esecuzione dei lavori".

Art. 43 - Contabilizzazione dei lavori

I lavori "a misura" sono contabilizzati con sistema metrico decimale, salvo le eccezioni eventualmente stabilite nei Capitolati Speciali o nelle Specifiche Tecniche.

I lavori "a misura" sono rilevati e classificati, in base a quanto stabilito in Contratto, sul cantiere in contraddittorio man mano che vengono effettuati.

Pagina 27 di 36

Qualora le misure effettive siano maggiori di quelle di progetto e/o prescritte, saranno ritenute valide queste ultime e non si terrà conto delle eccedenze nella contabilizzazione degli eventuali compensi addizionali e/o altri lavori collegati. Se invece le misure effettive sono minori di quelle di progetto e/o prescritte, saranno ritenute valide quelle effettivamente riscontrate, solo se il Committente accetta le opere.

I lavori "a corpo" sono annotati per aliquote, secondo le modalità stabilite in Contratto, in base a quanto eseguito ed accertato in contraddittorio sul cantiere.

I lavori contabilizzati "in economia" sono classificati ed accertati, con le modalità previste in Contratto, sul cantiere in contraddittorio man mano che vengono effettuati.

Il sistema di contabilizzazione in economia è comunque da ritenersi eccezionale e viene applicato solo quando espressamente richiesto dal Committente. Nei lavori "a misura" ed "a corpo", a meno che non sia espressamente previsto in Contratto, non vengono contabilizzati i materiali e/o i manufatti non ancora messi in opera.

Quando viene compilato il registro di contabilità, le quantità e le aliquote di lavoro rilevate vengono riportate su di esso e valorizzate applicandoVi i prezzi contrattuali.

Il registro di contabilità deve essere controfirmato dall'Appaltatore; in caso di rifiuto si procede come detto all'art. 44 "Riserve".

In caso di divergenza sulle contabilizzazioni dei lavori, il Committente riporta le sue rilevazioni sui documenti contabili, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve con le modalità di cui all'art. 44 "Riserve".

Art. 44 - Riserve

L'Appaltatore deve formulare le proprie richieste e/o riserve sul giornale dei lavori, al momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla richiesta e/o riserva stessa, anche in forma generica, purchè sufficientemente motivata e definita in modo tale che il Committente possa prenderne cognizione.

Le richieste e/o riserve espresse sul giornale dei lavori dovranno essere esplicitate, entro il termine perentorio di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata da inviare al Committente, esponendo le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

L'Appaltatore deve inoltre richiamare sul registro di contabilità le richieste e/o riserve suddette, allegando copia della raccomandata inviata al Committente.

Qualora l'Appaltatore, al momento in cui gli viene presentato il registro di contabilità per la firma, non sia in grado di esplicitare le riserve e/o richieste, deve firmare con riserva.

Se l'Appaltatore si rifiuta di firmare il registro di contabilità, il Committente gli dà un termine improrogabile di 15 giorni, trascorsi i quali viene annotato sul registro il suo rifiuto di firmare.

Pagina 28 di 36

Il Committente invierà all'Appaltatore le sue controdeduzioni, fermo restando che non sono da intendersi tacitamente accettate le richieste e/o riserve per le quali il Committente stesso non abbia inviato le controdeduzioni.

Il Committente può sempre rimandare la definizione delle richieste e/o riserve in sede di collaudo definitivo.

In ogni caso le richieste e/o riserve non danno la facoltà all'Appaltatore di sospendere o di ritardare l'esecuzione dei lavori o di non ottemperare alle prescrizioni del Committente.

Le richieste e/o riserve già presentate sul registro di contabilità e non ancora definite dovranno essere richiamate su questo, a cura dell'Appaltatore, ad ogni stato di avanzamento successivo.

Qualora non si raggiunga un accordo si procede come indicato nell'art. 55 "Controversie e Foro competente".

Nei casi in cui uno od entrambi i documenti contabili succitati non vengano compilati, l'Appaltatore è esonerato dal rispetto delle formalità connesse con tali documenti.

Le richieste e/o riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e procedure di cui sopra saranno considerate decadute e nulle ad ogni effetto.

Art. 45 - Prezzi contrattuali

L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di avere tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari di fatto e di luogo che possono influire sulla determinazione dei prezzi, quali ad esempio: le condizioni di lavoro, l'approvvigionamento dei materiali, il reperimento della mano d'opera, l'importanza delle opere, le difficoltà e l'onerosità di esecuzione, nonché tutte le condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole riguardanti le norme di sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore quindi dichiara che, in base ai propri calcoli, indagini e stime, giudica nel complesso remunerativi, senza alcuna, i prezzi contrattuali.

I prezzi contrattuali in base ai quali sono compensati i lavori appaltati, siano essi contabilizzati "a misura" o "a corpo" o "in economia" o in qualsiasi altra forma contrattuale, comprendono, oltre a quanto indicato nelle singole voci dell'elenco dei prezzi: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente ai lavori appaltati, a carico dell'Appaltatore per legge e per Contratto.

Nei prezzi contrattuali sono comprese le spese per i mezzi, i materiali e la mano d'opera necessari.

In particolare:

- a) per la somministrazione dei materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, sopportata dall'Appaltatore per acquisto, trasporto, cali, perdite, sprechi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro, anche per quantitativi di piccola entità, da qualsiasi parte provenienti;
- b) per le prestazioni di mano d'opera: ogni spesa per la retribuzione salariale contrattuale, gli oneri di legge e di fatto, i contributi assicurativi e previdenziali

Pagina 29 di 36

gravanti sulla mano d'opera ed a carico del datore di lavoro, per la direzione, l'assistenza, la sicurezza e il coordinamento dei lavori, per l'uso, il nolo di utensili ed attrezzi e mezzi protettivi di normale dotazione personale ed i loro ricambi, e spese accessorie di ogni specie per trasporti, trasferte, diarie, ecc.;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari, i mezzi d'opera e gli accessori pronti al loro uso, secondo le modalità prescritte, per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento, per le prestazioni di conducenti, manovratori e meccanici, per eventuali riparazioni, carburanti, lubrificanti, energia elettrica, ecc..

Art. 46 - Revisione prezzi

Le Parti, anche ai fini dell'art. 1469 c.c., si danno reciprocamente atto che tutti I prezzi contrattuali resteranno fissi ed invariabili indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare la revisione dei prezzi a norma dell'art. 1664, I°comma, c.c.

Le Parti dichiarano altresì che ciascuna di esse ha inteso assumere interamente l'alea di una eventuale maggiore onerosità della sua prestazione, da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile, essa possa dipendere, rendendo così inapplicabile al Contratto, anche in via di rinunzia, quanto disposto dall'art. 1467 C.C.

E' fatta salva ogni diversa pattuizione contenuta nel Contratto: in questo caso l'eventuale revisione prezzi viene calcolata facendo riferimento all'effettivo periodo di esecuzione dei lavori e non a quello della loro contabilizzazione; nel caso in cui per cause imputabili all'Appaltatore i lavori siano stati eseguiti dopo il termine di ultimazione contrattuale, considerando anche le proroghe, la revisione prezzi sarà calcolata mantenendo gli indici bloccati alla data di ultimazione contrattuale, comprese le proroghe.

Gli importi relativi alla revisione prezzi vengono contabilizzati con le modalità previste nel Contratto.

Art. 47 - Formazione di nuovi prezzi

Quando il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di lavori o di forniture i cui prezzi non siano già previsti nel Contratto, essi devono essere di norma stabiliti preventivamente di comune accordo tra le Parti.

In ogni caso l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente al Committente, prima dell'inizio delle opere relative, che ritiene necessario ricorrere alla formazione dei nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata delle analisi e dei dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.

I nuovi prezzi vengono formati con riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato Generale ed ai prezzi contrattuali, deducendoli mediante ragguaglio con quelli di forniture, prestazioni e lavori simili già inclusi nel Contratto o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in vigore alla data dei prezzi contrattuali, emessi da Enti ed Organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dal Committente.

Pagina 30 di 36

In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercati accertati in contraddittorio.

In subordine sarà preventivamente concordato tra le Parti che verranno considerati i costi sostenuti dall'Appaltatore, documentati con regolari fatture, maggiorati del 20% per spese generali ed utili.

Tutti i nuovi prezzi, inoltre, devono essere, di norma, resi omogenei con I prezzi contrattuali per essere inseriti nella contabilità.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori che il Committente contabilizzerà secondo i prezzi che riterrà equi, salvo il diritto dell'Appaltatore di far valere le proprie ragioni con la procedura prevista dall'art. 44 "Riserve".

Art. 48 - Fatturazione

Ogni fattura in originale dovrà essere intestata ed inviata come previsto nel Contratto.

L'Appaltatore dovrà riportare su tutte le fatture il numero di Contratto e la data di stipulazione dello stesso; in mancanza di tali dati il Committente non sarà in grado di effettuarne il pagamento.

In virtù del successivo art. 50 "Cessione di crediti" ogni fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Il credito di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi".

Art. 49 - Pagamenti

I pagamenti vengono effettuati con le modalità previste in Contratto, dietro presentazione di regolari fatture compilate secondo le prescrizioni del Committente.

Art. 50 - Cessione di crediti

Non sono ammesse le cessioni di crediti, i mandati speciali all'incasso od altre forme di delegazione di pagamento.

Art. 51 - Garanzie fidejussorie

Quando richiesto, l'Appaltatore deve stipulare, a sua cura e spese, garanzie fidejussorie a copertura degli impegni e con le modalità e gli importi previsti nel Contratto.

Esclusivamente nel caso di slittamento dei tempi contrattuali e dei collaudi per motivi imputabili al Committente, l'Appaltatore potrà richiedere allo stesso con comunicazione scritta il rimborso delle spese per la maggiore durata delle relative garanzie fidejussorie.

Pagina 31 di 36

SEZIONE V - DANNI E CONTROVERSIE

Art. 52 - Legge regolatrice del Contratto

Il Contratto e tutti i documenti in esso citati sono regolati dalla legislazione italiana.

Art. 53 - Infortuni e danni a Terzi

In caso di infortuni e/o danni l'Appaltatore deve pagare tutte le indennità ed I risarcimenti dovuti ad ogni avente diritto, ivi compresi il Committente ed il personale da esso inviato sul cantiere, tenendo sollevato il Committente da qualsiasi onere.

In ogni caso ogni somma che il Committente dovesse versare a Terzi, per qualsiasi motivo, per colta dell'Appaltatore, verrà notificata a quest'ultimo e trattenuta dagli importi a credito dello stesso in occasione del primo pagamento successivo.

Art. 54 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere oggetto del Contratto, dovuti a qualsiasi motivo, ivi comprese le cause imputabili a Terzi od a negligenza e/o imperizia dei dipendenti dell'Appaltatore, con la sola esclusione della causa di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino e/o alla sostituzione di tutto quanto danneggiato, distrutto e/o smarrito.

Quando invece i danni alle opere oggetto del Contratto dipendono da cause di forza maggiore, il Committente prende a suo carico i danni subiti dalle sole opere già eseguite, anche parzialmente, purchè essi vengano denunciati per iscritto dall'Appaltatore, sotto pena di decadenza, non oltre il settimo giorno successivo a quello dell'avvenimento e siano dal Committente stesso riconosciuti.

In ogni caso il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione e/o ripristino valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto.

Qualora tale valutazione non sia possibile, il compenso sarà valutato di comune accordo con le modalità stabilite all'art. 47 "Formazione di nuovi prezzi".

Resta escluso invece ogni compenso per danni dovuti a perdite delle installazioni di cantiere, dei mezzi d'opera, degli attrezzi e/o dei materiali non ancora posti in opera ed a qualsiasi altro motivo.

Pagina 32 di 36

Art. 55 - Controversie e Foro competente

In caso di controversie l'Appaltatore sarà tenuto ad ottemperare alle disposizioni del Committente, senza sospendere o ritardare comunque il regolare andamento dei lavori, incorrendo altrimenti nella decadenza del Contratto, salvo il diritto di presentare per iscritto, con le modalità previste nell'art. 44 "Riserve", le proprie riserve specifiche che verranno esaminate dopo l'ultimazione dei lavori.

Salvo diverse pattuizione contrattuale, che prevede l'inserimento in Contratto della clausola compromissoria, la definizione delle controversie verrà rimessa al giudizio ordinario.

Il Foro competente sarà quello di Sondrio.

Art. 56 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, qualora il Curatore entro 20 giorni non comunichi il subentro nel rapporto dando idonee garanzie, il Contratto si considera automaticamente risolto e il Committente è tenuto al pagamento delle opere eseguite fino al momento della cessazione dei lavori, nel limiti in cui tali opere risultino utili per l'uso sono destinate; rimane invece esplicitamente escluso ogni altro compenso a favore dell'Appaltatore.

I materiali di proprietà del Committente devono essere immediatamente riconsegnati allo stesso.

L'eventuale uso degli impianti di cantiere nonchè l'acquisto dei materiali dell'Appaltatore da parte del Committente ed il relativo compenso saranno concordati con il Curatore del fallimento.

La riconsegna delle opere nello stato in cui si trovano e l'immissione in possesso da parte del Committente sono preceduti dal "Verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri", da redigersi in contraddittorio con il Curatore.

Nel caso in cui il Curatore si rifiuti di sottoscrivere tale verbale, esso viene redatto, a richiesta del Committente, da un Notaio con l'assistenza di un Perito. Il Committente si riserva, comunque, di richiedere nelle forme di legge un "Accertamento Tecnico Preventivo".

Ad avvenuto riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si da corso al contro finale dei lavori eseguiti.

Art. 57 - Recesso dal Contratto da parte del Committente

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto in uno qualsiasi dei seguenti momenti:

- a) prima che l'Appaltatore abbia iniziato l'organizzazione del proprio cantiere;
- b) durante l'organizzazione da parte dell'Appaltatore del proprio cantiere;

Pagina 33 di 36

- c) prima dell'inizio materiale dei lavori;
- d) durante l'esecuzione dei lavori.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato per iscritto all'Appaltatore.

Qualora il recesso dal Contratto avvenga nel momento previsto al caso a), la decisione del Committente non produrrà a favore dell'Appaltatore alcun diritto a risarcimento di danni, nè alcun compenso per la mancata realizzazione delle opere.

Qualora detto recesso avvenga come previsto ai casi b) e c), l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un indennizzo, il cui ammontare verrà convenuto di comune accordo fra le Parti, in relazione alle spese vive e documentate sostenute dall'Appaltatore per il trasporto e l'installazione del cantiere e delle relative attrezzature.

Qualora, infine, il recesso dal Contratto avvenga durante l'esecuzione dei lavori (caso d), il Committente sarà tenuto, soltanto nei confronti dell'Appaltatore, a quanto stabilito nei seguenti punti:

- pagare ai prezzi stabiliti i lavori regolarmente eseguiti anche parzialmente e collaudati ed i materiali utili esistenti in cantiere prima della notifica del recesso dal Contratto;
- corrispondere una indennità, da stabilirsi di comune accordo, nella misura di una quota parte dell'onere globale sostenuto dall'Appaltatore per l'installazione e la smobilitazione degli impianti di cantiere e per le opere provvisionali, proporzionale all'importo delle opere non eseguite nel momento in cui viene effettuata la notifica.

Tale indennità, comprensiva della relativa quota di ammortamento del macchinario, di tutte le afferenti spese generali, dei danni e degli eventuali oneri verso Terzi, nessuno escluso, non potrà superare in nessun caso il 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti.

Art. 58 - Clausola risolutiva espressa

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si accerti che gli stessi non procedono secondo le condizioni contrattuali e/o comunque a regola d'arte, il Committente diffida per iscritto l'Appaltatore ad adottare gli opportuni provvedimenti entro un determinato tempo, trascorso inutilmente il quale, il Contratto si intende senz'altro risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento danni.

Il Contratto si intende comunque risolto di diritto nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni previste agli artt. 10-12-18-21-22-23-26-35-36 del presente Capitolato Generale, fermi gli effetti della clausola risolutiva espressa che sia inserita nel Contratto relativamente alle obbligazioni in esso contenute.

E' fatta salva in ogni caso ogni ragione di danni in favore del Committente.

Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore spetta a quest'ultimo solo il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti con l'applicazione dei prezzi previsti nel Contratto o, in mancanza di essi, valutandoli di comune accordo con le modalità stabilite all'art. 47 "Formazione di nuovi prezzi".

Al momento in cui il Committente, a norma dell'art. 1456 C.C., dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'Appaltatore è tenuto alla immediata riconsegna dei lavori nello stato in cui si trovano.

_ Pagina 34 di 36

Il Committente, se ed in quanto lo ritenga, ha il diritto di rilevare totalmente o parzialmente i materiali a piè d'opera e di utilizzare i cantieri dell'Appaltatore, inclusi gli utensili ed i macchinari.

Il Committente, a fronte di quanto sopra, corrisponde all'Appaltatore un compenso calcolato sulla base dei prezzi di cui all'elenco contrattuale, per quanto possibile; qualora non possa farsi ricorso all'elenco prezzi suddetto, si procede ad una valutazione consensuale fra le Parti.

Qualunque contestazione circa l'operatività della clausola risolutiva espressa non esime l'Appaltatore dall'obbligo di consegnare i lavori e le opere nello stato in cui si trovano.

In caso di ritardo nella riconsegna delle opere e/o in caso di opposizione alla immissione in possesso, sono sospesi i pagamenti di quanto ancora dovuto, a qualsiasi titolo, all'Appaltatore.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento del danno derivante dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

L'immissione in possesso da parte del Committente è preceduta dal "Verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri" da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere tale verbale, questo viene redatto, a richiesta del Committente, da un Notaio con l'assistenza di un Perito.

Il Committente si riserva, comunque, di richiedere nelle forme di legge un "Accertamento Tecnico Preventivo".

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si dà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Art. 59 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali (quali ad esempio: le catastrofi naturali, le alluvioni, i sabotaggi, le guerre, i sollevamenti popolari, le ribellioni, ecc.) che non siano imputabili all'Appaltatore, gli arrechino grave pregiudizio ed i cui effetti egli non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

Non saranno quindi considerati cause di forza maggiore gli eventi dovuti a cause non imputabili all'Appaltatore qualora vi sia stato un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.

Per quanto riguarda gli scioperi, verrà considerato causa di forza maggiore, ma ai soli fini dell'eventuale diritto alla concessione delle proroghe di cui all'art. 37, lo sciopero nazionale (generale o del settore cui appartiene l'Appaltatore).

I ritardi di consegna di materiali da parte di Terzi verranno considerati forza maggiore solo se causati da una causa di forza maggiore. Analogo principio verrà applicato nel caso di subappalto autorizzato; in caso di subappalto non autorizzato, fermo restando le altre disposizioni di cui al presente Capitolato Generale, l'intero rischio della forza maggiore ricade sull'Appaltatore.

_ Pagina 35 di 36

L'insorgere ed il cessare degli eventi costituenti forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al Committente per iscritto.

Sondrio, febbraio 2013

IL TECNICO Dott. Ing. Marco Riva



Pagina 36 di 36